

Interviene il Sindaco di Pettineo: “ Io sono favorevole alla proposta del Sindaco di Brolo. Tutti ci stiamo convincendo che la Delibera 7/2018 sia illegittima e quindi procediamo all'accertamento sulle responsabilità del Consiglio Direttivo e degli Uffici”.

Il Presidente propone che prima si faccia la commissione e poi si voti l'annullamento. Interviene il Sindaco di Tusa: “Non accetto che l'ATI ci scriva che la gestione diretta sia illegittima ed io sono fermamente contrario alla gestione unica. Per questa ragione chiedo che l'Assemblea annulli in autotutela la Delibera 7/2018”.

Interviene il Sindaco di Rometta: “Tutti abbiamo espresso perplessità sulle proposte all'ATI, il Presidente non può dichiarare che le indicazioni espresse nella Delibera 7/2018 non rappresentano un affidamento in quanto nella delibera sono state delineate caratteristiche che in provincia ha solo l'AMAM. Chiedo che si autoconvochi l'Assemblea dei Sindaci”.

Il Sindaco di Brolo si impegna a presentare la proposta di annullamento della Delibera n. 7/2018 e trasmetterla agli Uffici dell'ATI con congruo anticipo rispetto alla convocazione dell'Assemblea. L'Assemblea stabilisce la prossima convocazione che si terrà il giorno 16/12/2019 in prima convocazione alle ore 8.00 e in seconda alle ore 11.00.

La proposta è votata all'unanimità. L'Assamblea ha votato il documento del Sindaco di Brolo all'unanimità.

Il Presidente passa alla discussione del punto 3 dell'o.d.g. approvazione Bilancio preventivo 2018. La dott.ssa Truglio da lettura della proposta. Il Sindaco di Rometta chiede di verificare il numero legale.

La percentuale della quota rappresentata in aula, dopo l'appello nominale, è pari al 59,67%.

Si passa alla votazione per alzata di mano.

Contrari i rappresentanti di Rometta, Ucria, Barcellona P. D. G., Librizzi, Pettineo, San Filippo del Mela.

Si astengono i rappresentanti di Gualtieri Sicaminò, Tusa, Santa Lucia del Mela, Pace del Mela, Merì, Santo Stefano di Camastra, e Castel di Lucio.

Contrario il 9% delle quote rappresentate;

Astenuto il 3,76% delle quote rappresentate;

Favorevole il 46,41% delle quote rappresentate e presenti in aula. La proposta è quindi approvata a maggioranza delle quote presenti.

Il Presidente passa all'approvazione dei Regolamenti di Contabilità ed Economale, punto 4 e punto 5 dell'odg. La D.ssa Truglio da lettura delle proposte.

Con votazione palese si dichiarano favorevoli all'approvazione il Comune di Messina e, all'unanimità, tutti i rappresentanti in aula.

Il Presidente passa all'approvazione del regolamento degli Uffici e dei servizi posto al punto 6 dell'odg. La proposta di Regolamento degli Uffici e dei Servizi è approvata all'unanimità dai Rappresentanti presenti.

Si da atto che sono presenti alla riunione dell'Assemblea, i Revisori dei Conti nelle persone dei dottori Giuseppe Spartà e Gennaro Rosario.

Chiuso il verbale alle ore 14.20.

Letto. Approvato e sottoscritto.

F.TO Il Direttore FF

D.M. Giuseppe Toro

F.TO Il Presidente Assemblea ATI Messina

Dott. Orlando Russo



COMUNE DI BROLO

Città Metropolitana di Messina

Al Presidente dell'Assemblea Territoriale Idrica di Messina
Corso Cavour, 86 – 98122 Messina

PROPOSTA DI RINVIO DEL PUNTO 7 DELL'ORDINE DEL GIORNO

AVENTE AD OGGETTO: "AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE UNICA D'AMBITO E APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI CONVENZIONE DI GESTIONE, DEL REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER L'INTERO AMBITO, DELLO SCHEMA DELLA CARTA DEI SERVIZI DA UTILIZZARE PER L'INTERO AMBITO, E DELLO SCHEMA DI TARIFFARIO DEI SERVIZI ALL'UTENZA DA UTILIZZARE PER L'INTERO AMBITO"

Il sottoscritto Giuseppe Laccoto, sindaco pro tempore e legale rappresentante del Comune di Brolo,

PREMESSO che l'art. 149 bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., al comma 1, prescrive testualmente "L'Ente di governo dell'ambito, nel rispetto del piano d'ambito di cui all'art. 149 e del principio di unicità della gestione per ciascun ambito territoriale ottimale, delibera la forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, all'affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica";

RICHIAMATO l'atto di indirizzo dell'Assessore regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità prot. 4586/GAB del 18/5/2017 riguardante gli adempimenti di competenza delle ATI relativamente alla riorganizzazione del servizio idrico integrato (S.I.I.) in Sicilia che al paragrafo 4 evidenzia i passaggi di legge necessari ovvero:

1. redazione/aggiornamento del Piano d'Ambito;
2. scelta della forma di gestione;
3. affidamento del S.I.I. ad un gestore unico d'ambito.

RITENUTO che l'ATI di Messina non si trova nelle condizioni normate dal comma 3 dell'art. 172 del D.Lgs. 152/2006 che consente l'affidamento a società di capitale interamente pubblico che svolga il servizio per almeno il 25% dell'utenza dell'intero Ambito, in quanto, a tenore del combinato disposto dei commi 1 e 3 dello stesso art. 172, per attivare tale tipologia di affidamento si sarebbero dovuti già realizzare (e non essere in via di perfezionamento) quelli che il legislatore configura come atti presupposti indefettibili del procedimento e cioè la **redazione del Piano d'Ambito** di cui all'art. 149 e, quindi, **la scelta della forma di gestione e l'avvio della procedura di affidamento**;

RILEVATO che la forma di gestione pubblica *in house*, decisa con delibera dell'Assemblea n. 7 del 20/7/2018, è stata adottata **in assenza** della relazione prevista dall'art. 34, comma 20, del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, contravvenendo alle disposizioni di cui all'art. 3 bis, comma 1 bis, del D.L. 13 agosto 2011, introdotto dall'art. 34, comma 23, D.L. n. 179/2012, successivamente modificato dall'art. 1, comma 609, lett. a), L. 23 dicembre 2014, n. 190 che stabilisce che: "Le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, ..., **di scelta della forma di gestione**, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione ... sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti ... cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente" ... che "devono effettuare la relazione prescritta dall'articolo 34, comma 20, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179;

RICHIAMATI:

- la Sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, dell'8 febbraio 2011 n. 854, con la quale è stata sottolineata la necessità di motivare adeguatamente l'affidamento *in-house* al principio di buona amministrazione di cui all'art. 97 della

Costituzione, sostenendo che l'amministrazione dovrebbe dimostrare "non solo la sussistenza dei presupposti richiesti per l'autoproduzione, ma anche la convenienza rispetto all'affidamento della gestione del servizio a soggetti terzi, perché, in difetto, la scelta sarebbe del tutto immotivata e contraria al principio di buona amministrazione cui deve conformarsi l'operato della P.A.";

- la Sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, n. 4559/2014 con la quale è stato evidenziato che la scelta dell'affidamento *in house*, pur rappresentando una scelta discrezionale nell'ambito delle possibilità previste dalla normativa, deve comunque essere adeguatamente motivata in ordine alle ragioni di fatto e di convenienza che la giustificano rispetto alle altre opzioni;
- I pronunciamenti del T.A.R. Friuli Venezia Giulia - 26/10/2015 n. 468 e del T.A.R. Abruzzo Pescara - 14/8/2015 n. 349 con i quali è stato sottolineato che la Relazione ex art. 34 comma 20 del D.L. 179/2012 di supporto alla scelta di operare mediante affidamento *in house* è finalizzata a rendere trasparenti e conoscibili agli interessati tanto le operazioni di riscontro delle caratteristiche che fanno dell'affidataria una società *in house*, quanto il processo d'individuazione del modello più efficiente ed economico alla luce di una valutazione comparativa di tutti gli interessi pubblici e privati coinvolti;
- il parere del Consiglio Stato n. 855 dell'1/4/2016, reso nell'Adunanza della Commissione speciale in ordine allo schema di decreto legislativo recante il Codice dei contratti pubblici, nel contesto del quale è stato testualmente rappresentato che "L'art. 192, comma 2, impone alle stazioni appaltanti, per l'affidamento *in house* di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, l'obbligo di dare conto, nella motivazione del provvedimento di affidamento, delle ragioni del mancato ricorso al mercato nonché dei benefici, per la collettività, della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità dei servizi o nonché, ancora e infine, di ottimale impiego delle risorse pubbliche. Si tratta di un onere motivazionale rafforzato, che consente un penetrante controllo della scelta effettuata dall'Amministrazione, anzitutto sul piano dell'efficienza amministrativa e del razionale impiego delle risorse pubbliche";
- la Sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, del 12 maggio 2016, n. 1900 con la quale si ribadisce come la relazione di cui l'art. 34, comma 20, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 debba dare conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma dell'affidamento prescelta e debba definire i contenuti specifici degli obblighi del servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste;
- la Sentenza del TAR Lombardia - Milano, sez. 3, n. 1781 del 3 ottobre 2016, che - confermando l'interpretazione del Consiglio di Stato - ha riaffermato l'esigenza di un più dettagliato obbligo di motivazione in ordine alla scelta dell'affidamento *in-house*, precisando che "la scelta e il conseguente affidamento diretto fondati su determinazioni che non forniscono alcuna ragione dell'opzione esercitata a monte, sono da ritenersi di per sé illegittimi, potendosi prescindere dalle questioni controverse circa la natura giuridica del soggetto affidatario";
- il parere dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) deliberato in data 31/10/2017 ed inerente un nuovo possibile affidamento *in house* del servizio di trasporto pubblico locale ad ATAC Spa, nell'ambito del quale la medesima Autorità ha:
 - a) puntualizzato che: "la scelta di procedere ad un affidamento *in-house* da parte di un'Amministrazione deve pertanto sempre rimanere ancorata al rispetto dei criteri formali di matrice eurounitaria e degli obblighi motivazionali, previsti sia dalla disciplina settoriale sia dalle norme di applicazione generale in tema di servizi pubblici locali e di contratti pubblici, circa le ragioni di fatto e di convenienza economica che giustificano il ricorso all'*in-house providing* rispetto agli altri modelli di affidamento";
 - b) osservato che: "Quanto agli oneri motivazionali, ... l'art. 34, comma 20, del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 e l'art. 3-bis del D.L. 13 agosto 2011 n. 138 prevedono che la scelta di procedere ad un affidamento *in-house* di un servizio pubblico locale deve essere motivata sulla base di apposita relazione illustrativa redatta dall'Amministrazione affidante. Ai sensi della prima disposizione citata, tale relazione dà conto delle ragioni e della sussistenza dei summenzionati requisiti formali e definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche, se previste. La seconda disposizione aggiunge che gli enti responsabili del servizio devono motivare le ragioni della scelta per l'affidamento *in-house* con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio. Peraltro, la relazione deve comprendere un piano economico-finanziario asseverato

da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso e iscritte nell'albo degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385";

- c) rammentato che il Piano Economico-Finanziario deve contenere: "anche la proiezione, per il periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, con la specificazione, nell'ipotesi di affidamento in-house, dell'assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento da aggiornare ogni triennio";

CONSIDERATO che:

- a) il Ministero dello Sviluppo Economico, in collaborazione con Invitalia, ha predisposto e pubblicato sul proprio sito istituzionale uno schema-tipo di relazione ex art. 34 del D.L. 179/2012 (corredato da una apposita guida alla compilazione della stessa) che prevede l'articolazione della medesima Relazione nelle seguenti quattro sezioni:
- Normativa specifica di riferimento;
 - Caratteristiche del servizio e obblighi di servizio pubblico e universale;
 - Modalità di affidamento prescelta;
 - Analisi di efficienza ed economicità della scelta;
- b) nella sezione sito istituzionale del Ministero contenente lo schema-tipo di Relazione ex art. 34 del D.L. 179/2012 è espressamente chiarito che:
- al fine di assicurare la realizzazione degli interventi infrastrutturali, la relazione deve comprendere un piano economico-finanziario contenente la proiezione, per il periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti. Il piano deve essere asseverato da un istituto di credito o da una società di servizi iscritta nell'albo degli intermediari finanziari e deve essere aggiornato ogni tre anni;
 - in caso di affidamento *in house*, devono, inoltre, essere inserite indicazioni specifiche in merito all'assetto economico-patrimoniale della società, al capitale proprio investito e all'ammontare dell'indebitamento;

ACCERTATO che la Relazione ex art. 34 del D.L. 179/2012 (sovrapponibile alla analoga Relazione prodotta dal Comune di Quarto D'Altino - Provincia di Venezia):

- è stata redatta in data 25/10/2019, ovvero in epoca successiva alla scelta della tipologia di gestione, avvenuta con delibera dell'Assemblea dei Sindaci n. 7 del 20/7/2018;
- non comprende il piano economico-finanziario, asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso e iscritte nell'albo degli intermediari finanziari, contenente la proiezione, per il periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, né informazioni – nel caso di società affidataria del servizio *in house* - in ordine all'assetto economico-patrimoniale, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento da aggiornare ogni triennio, contravvenendo alle disposizioni di cui all'art. 3 bis comma 1 bis del D.L. 13 agosto 2011, introdotto dall'art. 34, comma 23, D.L. n. 179/2012, successivamente modificato dall'art. 1, comma 609, lett. a), L. 23 dicembre 2014, n. 190;
- non appare adeguatamente motivata in ordine alle ragioni di fatto e di convenienza che la giustificano rispetto alle altre opzioni, ovvero in merito alle ragioni del mancato ricorso al mercato;
- non contiene specifiche valutazione di tipo concreto, riscontrabile, controllabile, intellegibile e pregnante sui profili della convenienza, anche non solo economica, della gestione prescelta, limitandosi ad generici riferimenti alla gestione *in house* che, come tali, sono da ritenersi privi di quel livello di concreta pregnanza richiesto per soddisfare l'onere di motivazione aggravato e di istruttoria ai sensi del combinato disposto degli art. 3 L. n. 241 del 1990 e 34, comma 20, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179. In altri termini nella relazione si dà per presupposta e scontata la scelta circa la forma di gestione del servizio senza che ne vengano adeguatamente illustrate le ragioni e gli elementi concreti su cui si fonda.

RIBADITO che l'approvazione del Piano d'Ambito, ai sensi del comma 1 dell'art. 149 bis del D.Lgs. 152/2006, costituisce atto presupposto e non conseguente rispetto sia alla scelta di gestione *in house* (nel caso di specie già

